



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Ordinanza Sindacale n° 24 del 30/03/2020

**OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E
GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.**

SINDACO

RICHIAMATI il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed i D.P.C.M. e le ordinanze del Presidente della Regione, sino ad oggi adottati;

VISTA la propria determinazione n.22 del 25 marzo 2020, con la quale, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato costituito il Centro Operativo Comunale con la nomina dei referenti comunali, per il coordinamento di tutte le fasi da adottare per la predetta emergenza epidemiologica;

CHE a seguito della succitata determinazione, anche i gruppi di volontariato, prima di ogni iniziativa la devono comunicare e richiedere al COC, e non prima dell'autorizzazione la possono mettere in opera;

CHE al fine di adottare ancora, ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e a salvaguardia degli operatori commerciali e i cittadini, si reputa opportuno ordinare, che gli accessi negli esercizi commerciali, che si ribadisce deve essere permessa ad una sola persona di ogni nucleo familiare e una volta al giorno, devono essere consentiti con l'utilizzo di mascherine e guanti, come ne devono essere muniti anche gli operatori commerciale e loro dipendenti, il limite giornaliero non si adotta per le sole farmacie;

VISTO l'art. 50, comma 5 e l'art. 54 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. E' fatto divieto assoluto intraprendere qualsiasi iniziativa da parte di gruppi di volontariato o altri, se non prima comunicato, richiesto e autorizzato dal COC;
2. Che tutti i titolari esercenti attività commerciali e loro dipendenti, indossino mascherine e guanti di protezione e consentire l'accesso nei propri esercizi solamente a chi indossa mascherine e guanti di protezione. L'accesso negli esercizi dovrà essere consentito ad una sola persona di ogni nucleo familiare e per una sola volta al giorno, il limite giornaliero non si adotta per le sole farmacie;

DISPONE

1- Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento per la massima diffusione, mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet di questo comune www.comune.casteldijudica.ct.it.

2- La trasmissione per gli adempimenti di competenza alla Prefettura di Catania, al Direttore Generale dell'ASP di Catania, al Comando Stazione Carabinieri e al Comando di Polizia Locale.

3- La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 del C.P. se il fatto non costituisce reato più grave.

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

Il Comandante della P.L.
Cap. Filippo Pesce

Castel di Iudica, 30/03/2020

Sindaco
STRANO RUGGERO / ArubaPEC S.p.A.